



---

## Newsletter

# Origine e accordi di libero scambio

### Soppressione del certificato di circolazione delle merci? Notizia falsa!

In una newsletter indirizzata a molti destinatari, una ditta di logistica ha comunicato poco tempo fa la soppressione del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

Per il momento ciò non corrisponde a verità.

Il certificato rimane in vigore per la maggior parte degli accordi di libero scambio AELS/Svizzera.

Per contro, continua a non essere previsto nel quadro degli accordi di libero scambio

con Corea, Hong Kong, Canada e Singapore, nei quali soltanto la dichiarazione d'origine vale come prova dell'origine.

È invece corretto che il certificato di circolazione delle merci non occorre più nell'ambito della trasmissione dell'origine nei Paesi in sviluppo per poter ricorrere alla quota del Paese concedente (vedi anche [newsletter 2/2016](#) o [circolare SPG: introduzione del sistema degli esportatori registrati](#)).

### CHF 10'300 o EUR 6'000

Nel quadro della maggior parte degli accordi, le dichiarazioni d'origine possono essere rilasciate per prodotti originari e invii fino a un valore di 6'000 euro. A suo tempo tale importo è stato convertito in 10'300 franchi svizzeri.

In seguito alle variazioni del corso del cambio, ad oggi però tale conversione risulta sproporzionata. Gli accordi di libero scambio permettono tuttavia di mantenere in una certa misura l'importo convertito in franchi svizzeri. La Svizzera ne ha fatto uso all'insegna della continuità.

Ciò crea però a volte confusione nei Paesi di destinazione.

Punti importanti:

- È determinante la valuta di fatturazione. Esempio: se la fattura viene allestita in Svizzera in euro, vale il valore limite di 6'000 euro (e non il limite di 10'300 franchi convertito in euro al corso del giorno).
- Nel quadro del sistema paneuromediterraneo, i valori in altre valute sono notificati alla Commissione europea, che li comunica agli Stati interessati (vedi [pubblicazione](#)). Se del caso, è possibile informare i partner commerciali.

Vedi anche: [valori limite](#) e [newsletter 3/15](#).


### D-30 rinominato in R-30

Il D-30 è stato rinominato in «[R-30 Accordi di libero scambio, preferenze doganali e origine delle merci](#)». Nel contempo è stato necessario adeguare il layout per via del nuovo sito Internet dell'AFD.

La visualizzazione in formato PDF ha permesso di mantenere l'abituale tabella sinottica. Il contenuto del documento R-30 è lo stesso del D-30.

---

Ermächtigtger Ausführer  
Exportateur Agréé  
Esportatore Autorizzato



## Dichiarazioni d'origine superflue

La dichiarazione d'origine indica, tra l'altro, quanto segue: «...except where otherwise clearly indicated...». Questo testo è previsto per i documenti commerciali che contengono sia merci originarie sia merci non originarie. Nei documenti commerciali, queste ultime devono essere contrassegnate in modo chiaro come merci non originarie.

Tuttavia, molto spesso vengono apposte dichiarazioni d'origine sui documenti commerciali che riguardano soltanto merci non originarie (indicate come tali). Dal punto di

vista strettamente giuridico ciò non risulta problematico, visto che la dichiarazione d'origine recita: «...except where otherwise clearly indicated...», rendendola quindi superflua. Nella prassi però ciò non è opportuno e può essere fonte di confusione. Si raccomanda pertanto di non apporre simili dichiarazioni d'origine.

Inoltre, non risulta opportuno caricare simili dichiarazioni d'origine in EACN. Ciò graverebbe inutilmente il sistema.

## Novità

- Gennaio 17 **Accordo di libero scambio AELS-Repubblica di Corea**  
[Modifiche nell'ambito delle regole d'origine](#)
- Febbraio 17 **Istruzioni concernenti il rilascio e l'impiego di prove dell'origine**  
[Aggiunte relative a REX \(punto 2\)](#)
- Marzo 17 **Applicazione, dal 1° febbraio 2016, della Convenzione regionale sulle norme di origine paneuromediterranee all'accordo di libero scambio Svizzera-UE**  
[Aggiornamento 13.3.2017 \(Bosnia ed Erzegovina\); matrice aggiornata](#)

---

## Contatti

Per domande di carattere specialistico, gli esportatori (autorizzati) sono invitati a rivolgersi alle seguenti direzioni di circondario:

### Basilea

Elisabethenstrasse 31  
4010 Basel  
Tel. 058 469 12 87  
Fax 058 469 13 13  
[zentrale.di-tarif@ezv.admin.ch](mailto:zentrale.di-tarif@ezv.admin.ch)

BE, JU, SO, BL, BS, LU,  
OW, NW, AG senza distretti  
di Baden e Zurzach

### Sciaffusa

Bahnhofstrasse 62  
8200 Schaffhausen  
Tel. 058 480 11 11  
Fax 058 480 11 99  
[zentrale.dii-tarif@ezv.admin.ch](mailto:zentrale.dii-tarif@ezv.admin.ch)

AG distretti di Baden e Zurzach,  
ZH, SH, TG, SG, AI, AR, ZG,  
UR, SZ, GL, GR senza distretto  
della Moesa; FL

### Ginevra

Av. Louis-Casai 84  
1216 Cointrin  
Tel. 058 469 72 72  
Fax 058 469 72 73  
[centrale.diii-tarif@ezv.admin.ch](mailto:centrale.diii-tarif@ezv.admin.ch)

GE, VD, NE, FR, VS

### Lugano

Via Pioda 10  
6900 Lugano  
Tel. 058 469 98 11  
Fax 091 923 14 15  
[centrale.div-tariffa@ezv.admin.ch](mailto:centrale.div-tariffa@ezv.admin.ch)

TI, GR distretto della Moesa

## Editore

Direzione generale delle dogane, Sezione Origine  
<http://www.ezv.admin.ch> > [Accordi di libero scambio, origine](#)